

Deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2016, n. 44-3989

Art. 29 della l.r. 29 giugno 2009 n 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità". Indirizzi agli Enti di gestione delle Aree naturali protette in materia di rimborsi spese ai componenti degli organi quali soggetti già dipendenti nel settore pubblico o privato collocati in quiescenza.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Con la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 "*Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*" e s.m.i. la Regione Piemonte ha riordinato la materia delle Aree protette regionali affidandone la gestione ad Enti strumentali di diritto pubblico;

l'art. 13 della legge 19/2009 prevede quali organi degli enti strumentali di gestione delle aree naturali protette regionali il presidente, il consiglio e la comunità delle aree protette le cui competenze sono dettagliate rispettivamente dagli art .14, 15 e 18;

l'art. 29, comma 1 della l.r. 19/2009 nell'ambito dell'attività di coordinamento riconosciuta alla Regione nei confronti dei propri Enti di gestione delle aree naturali protette, riserva alla stessa il potere di adottare appositi provvedimenti di indirizzo;

per lo svolgimento dell'incarico al presidente, al vicepresidente e ai consiglieri l'art. 17 della legge 19/2009 riconosce la corresponsione di un'indennità di carica mensile lorda il cui importo è commisurato all'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali, da definire con Deliberazione della Giunta regionale, con le seguenti modalità: per il presidente l'importo è definito tra un ottavo ed un sesto dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali, per il vicepresidente l'importo è definito nella misura di un quarto di quello fissato per il presidente e per i consiglieri nella misura del settanta per cento di quello fissato per il vicepresidente;

con DGR n. 6-2600 del 19 settembre 2011 sono stati pertanto fissati gli importi delle indennità di carica ai componenti degli organi degli enti di gestione delle Aree protette in ossequio alle previsioni della norma sopra citata e in relazione agli importi allora vigenti delle indennità di carica dei consiglieri regionali;

gli interventi normativi nazionali e regionali, volti al contenimento della spesa pubblica e al controllo sui costi della politica, hanno comportato la riduzione progressiva degli importi fissati dalla DGR n. 6-2600 del 19 settembre 2011 in conseguenza della riduzione delle indennità previste per i consiglieri regionali;

da ultimo l'art. 1 della legge regionale 21 gennaio 2016, n. 1 "*Disposizioni in materia di riduzione dei costi della politica*" ha fissato in Euro 5.000,00 lordi mensili l'indennità spettante ai consiglieri regionali determinando un'ulteriore variazione dell'ammontare delle indennità da corrispondere ai componenti degli organi degli Enti di gestione delle Aree naturali protette, comunicati agli Enti stessi con nota n. 4704/A16.01A del 10 febbraio 2016 della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, Settore Biodiversità e Aree naturali che fissa i seguenti importi:

- Indennità di carica mensile lorda del Presidente pari ad Euro 833,33
- Indennità di carica mensile lorda del vicepresidente pari ad Euro 208,33
- Indennità di carica mensile lorda dei consiglieri pari ad Euro 145,83

Ciò premesso, considerato altresì che tra i componenti degli organi degli Enti di gestione delle Aree protette sono presenti soggetti, già lavoratori privati o pubblici, collocati in quiescenza, i

quali hanno sottoscritto apposita dichiarazione di disponibilità all'accettazione dell'incarico a titolo gratuito ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: *Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*, come modificato dall'art. 17, comma 3 della legge 7 agosto 2015, n. 124 *"Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*;

considerato inoltre che il penultimo capoverso della norma testé citata prevede che nel caso di incarichi politici a soggetti collocati in quiescenza *"Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata"*;

ritenuto pertanto di dover fornire indirizzi agli Enti di gestione delle Aree naturali protette al fine di individuare i suddetti limiti agli eventuali rimborsi da corrispondere ai componenti degli organi in quanto soggetti collocati in quiescenza, fatti comunque salvi tutti gli oneri di rendicontazione previsti dalla legge a loro carico;

tenuto conto che, in coerenza alla normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica sopra citata, l'ammontare totale mensile degli importi degli eventuali rimborsi ai componenti degli organi degli enti di gestione in quanto soggetti collocati in quiescenza non può in ogni caso superare quanto stabilito per legge a titolo di indennità agli altri componenti attualmente in servizio nel settore pubblico o privato;

ritenuto quindi, di fissare, nell'ambito dell'attività di indirizzo e coordinamento degli Enti di gestione delle Aree naturali protette, quale misura massima dei rimborsi previsti ai sensi dell'art.17, comma 3 della legge 7 agosto 2015, n. 124, l'importo mensile di Euro 400,00 per il soggetto in quiescenza ricoprente l'incarico di presidente dell'ente, di Euro 100,00 per il soggetto in quiescenza ricoprente l'incarico di vicepresidente dell'ente e di Euro 70,00 per il soggetto in quiescenza ricoprente l'incarico di consigliere dell'ente;

ritenuto inoltre di demandare a ciascun ente di gestione di area naturale protetta l'adozione di apposito provvedimento che, in ossequio al disposto dell'art. 5, comma 9 del D.L. 78/2010 come modificato dall'art. 17 della Legge 124/2015 e nell'ambito degli importi fissati dal presente provvedimento, individui i limiti degli eventuali rimborsi di spese da corrispondere ai componenti degli organi in quanto soggetti in quiescenza;

ritenuto inoltre di stabilire che la quantificazione degli importi degli eventuali rimborsi da destinare ai soggetti in quiescenza componenti degli organi degli Enti di gestione delle aree naturali protette regionali debba valere con decorrenza 1 gennaio 2016, demandando agli Enti eventuali congruagli di somme già corrisposte oltre i limiti previsti;

visto l'art. 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: *Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*, come modificato dall'art. 17, comma 3 della legge 7 agosto 2015, n. 124 *"Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*;

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

vista legge regionale 29 giugno 2009, n. 19;

per quanto illustrato in premessa, la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

- di fornire ai sensi dell'art. 29 della Legge regionale 19/2009 indirizzi agli Enti di gestione delle Aree naturali protette al fine di fissare, nell'ambito dell'attività di indirizzo e coordinamento degli Enti di gestione delle Aree naturali protette, i limiti agli eventuali rimborsi da corrispondere ai sensi della normativa vigente citata in premessa ai componenti degli organi in quanto soggetti collocati in quiescenza;
- di prendere atto che in coerenza alla normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica sopra citata, l'ammontare totale mensile degli importi degli eventuali rimborsi ai soggetti collocati in quiescenza non può in ogni caso superare quanto stabilito per legge a titolo di indennità agli altri componenti attualmente in servizio nel settore pubblico o privato;
- di fissare, fatti salvi tutti gli obblighi di rendicontazione e certificazione previsti dalla legge, quale misura massima dei rimborsi previsti dall'art. 5 della legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'art.17, comma 3 della legge 7 agosto 2015, n. 124 , l'importo mensile pari ad Euro 400,00 per il soggetto in quiescenza ricoprente l'incarico di Presidente di Ente di gestione di area naturale protetta, di Euro 100,00 per il soggetto in quiescenza ricoprente l'incarico di vicepresidente di Ente di gestione di area naturale protetta e di Euro 70,00 per il soggetto in quiescenza ricoprente l'incarico di consigliere di Ente di gestione di area naturale protetta;
- di demandare a ciascun Ente di gestione di area naturale protetta l'adozione di apposito provvedimento che, in ossequio al disposto dell'art. 5, comma 9 della Legge 135/2012 come modificato dall'art. 17 della Legge 124/2015 e nell'ambito degli importi fissati dal presente provvedimento, individui i limiti effettivi degli eventuali rimborsi di spese da corrispondere ai componenti degli organi in quanto soggetti in quiescenza;
- di stabilire che la quantificazione degli importi degli eventuali rimborsi da destinare ai soggetti in quiescenza componenti degli organi degli Enti di gestione delle aree naturali protette regionali, debba valere con decorrenza 1 gennaio 2016, demandando agli Enti eventuali conguagli di somme già corrisposte oltre i limiti previsti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)